

FRODI IVA IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA PIF

Il reato di “Frodi Iva” è previsto da una riforma di matrice europea (Direttiva Pif 2017/1371/UE) il cui recepimento, all’interno degli Stati membri, tra cui l’Italia, doveva avvenire entro il 6 luglio 2019, comportando l’inserimento nell’elenco dei reati 231 anche di alcuni reati tributari, definiti “Frodi IVA”.

La Direttiva Pif impone la criminalizzazione delle condotte che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea qualora sussistano due condizioni: 1) la condotta deve presentare una connessione con due o più Stati membri dell’UE; 2) la condotta deve portare a cagionare un danno finanziario complessivo per l’UE di almeno € 10.000,00 (frode “grave”).

Ne deriva come il nostro Legislatore debba, in sede di recepimento della Direttiva, introdurre una specifica ipotesi di sanzione penale in tutti quei casi in cui il reato di frode “grave” dell’IVA sia stato commesso “a vantaggio delle persone giuridiche da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della stessa e che tenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata: a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica; b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) sull’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica”.

L’art. 9 della Direttiva prevede, poi, l’adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie affinché la persona giuridica, riconosciuta responsabile, sia sottoposta a sanzioni effettive.

Si rileva come tale intervento legislativo presenti un impatto sui Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. Infatti, la Società dovrà aggiornare il proprio assetto organizzativo, identificando tutti i rischi fiscali connessi alla propria attività al fine di predisporre adeguati sistemi di gestione volti a minimizzare, se non azzerare, tutte quelle situazioni che potrebbero condurre alla concretizzazione del rischio fiscale.